



CITTÀ DI LOCRI

(Provincia di Reggio Calabria)



STAGIONE BALNEARE - ANNO 2016

Ordinanza N°17 del 29/04/2016

IL SINDACO

- Visto il R.D. del 30.03.1942 n. 327 di approvazione del Codice della navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con DPR 15.02.1952 n. 328;
- Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382”;
- Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59”;
- Vista la L.R. 21 dicembre 2005, n° 17 “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”;
- Visto il Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07) in base al quale i Comuni emettono l’ordinanza balneare riferita all’anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell’attività turistico-ricreativa;

ORDINA

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente ordinanza disciplina l'utilizzo e la fruizione delle aree demaniali marittime per gli aspetti legati alla balneazione ed alle attività turistico- ricreative che si svolgono durante la stagione estiva lungo il litorale costiero del Comune di Locri.
2. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse sono disciplinati con ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera - Roccella Jonica.

ARTICOLO 2 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

1. La stagione balneare è compresa tra il 01 maggio ed il 31 ottobre.
2. Le strutture balneari devono garantire, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, la propria attività per almeno quattro mesi consecutivi e comprensivi dei mesi di luglio ed agosto.

ARTICOLO 3 – PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE LIBERE

1. Nelle spiagge libere del Comune di Locri è vietato:
 - a) Lasciare unità navali in sosta, ad eccezione della sosta occasionale e temporanea di natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili qualora ciò non comporti nocimento o fastidio alle attività balneari. Per la sosta delle piccole unità navali potrà essere idonea zona, compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza e destinazione.
 - b) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, la fascia di 5 metri lineari dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;
 - c) lasciare, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sdraio, sedie, tende ed ogni altro tipo di attrezzatura o struttura;
 - d) campeggiare o effettuare insediamenti occasionali anche con tende e/o altre strutture;
 - e) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;
 - f) praticare attività/giochi che possano costituire pericolo nonché arrecare danni o molestie ai bagnanti, turbativa alla quiete pubblica o nocimento all'igiene dei luoghi;
 - g) tenere radio o altro apparecchio di diffusione sonora a volume tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica;

- h) accendere fuochi;
- i) distendere reti;
- j) gettare anche in mare o lasciare rifiuti di qualsiasi genere;
- k) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e/o guinzaglio, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti e dei cani brevettati da salvataggio al guinzaglio. Da tale divieto sono escluse le aree del territorio costiero per come individuate al successivo punto articolo 4 della presente ordinanza che ne prescrive, altresì, le condizioni di accesso e di utilizzo;
- l) introdurre ed usare anche all'interno delle cabine degli stabilimenti balneari bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando dei Vigili del Fuoco;
- m) esercitare attività commerciali anche in forma itinerante, attività pubblicitaria, attività promozionali, svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza il possesso delle autorizzazioni dei competenti Uffici comunali nonché degli ulteriori permessi prescritti per legge.
- n) È vietato l'uso di sapone e shampoo presso le docce.

ARTICOLO 4 – SPIAGGE ANIMAL FRIENDLY

1. E' consentito il libero accesso di qualsiasi tipo di animale in proprietà con le prescrizioni previste nella presente Ordinanza, nell'area costiera così individuata:
 - Ambito Sud Lungomare cittadino, nel tratto compreso tra la “Fiumara di Gerace” e il “ Vallone Milligri” – foglio di mappa n.33 (individuata con particelle 52 e 344); n. 34 (partt. 33,61 e 495); n. 35 (part.51), come da allegata planimetria (All. b);
 - Su tale area è ammesso l'accesso agli animali alle seguenti condizioni:
 - possono accedere alla spiaggia i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina, muniti di collare con targhetta identificativa in cui siano riportati i dati del proprietario;
 - possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante le zone sopra indicate sotto il controllo e la responsabilità del proprietario/detentore;
 - i proprietari/detentori devono essere muniti del libretto sanitario rilasciato dal veterinario sul quale sono registrate tutte le vaccinazioni effettuate dal cane;
 - i proprietari/detentori hanno l'obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 e di avere sempre con se la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo;
 - i proprietari/detentori devono provvedere a rimuovere immediatamente qualunque deiezione degli animali con strumentazione idonea (palette e sacchetti), alla pulizia dei luoghi ed alla rimozione dei residui organici, con l'obbligo di depositarli nei cassonetti adibiti alla raccolta di rifiuti solidi urbani;
 - i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli

animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a cose, persone o animali provocati dal cane stesso.

ARTICOLO 5 – DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI

DISPOSIZIONI COMMERCIALI

- 1 Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, con possibilità di prorarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dall'Amministrazione Comunale secondo le disposizioni in materia di orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e previa acquisizione di eventuali autorizzazioni da parte degli uffici competenti. Lo svolgimento delle attività degli esercizi commerciali rimangono comunque, regolamentate dalle specifiche normative nazionali di settore tra cui la legge n° 214 del 2011 che consente agli esercizi commerciali di cui al DL n° 148 del 1998 e gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di determinare liberamente i propri orari di apertura e chiusura.
2. Per particolari eventuali manifestazioni straordinarie che prevedono l'occupazione temporanea (massimo 7 giorni) di suolo demaniale marittimo (spiaggia libera) dovrà essere richiesta l'autorizzazione al Comune, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni dei competenti Uffici.
3. Ogni struttura deve essere provvista di apposita concessione demaniale marittima, di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciate a cura delle autorità competenti.
4. È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo comprensivo di iva dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla L. 25/08/91 n° 284 ed al Decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991.

SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELL'AREA IN CONCESSIONE

5. L'installazione della struttura balneare deve essere eseguita in conformità con il progetto autorizzato dai competenti Uffici regionali e comunali.
6. Le aree in concessione possono essere recintate secondo quanto previsto in progetto. In ogni caso, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, le recinzioni perpendicolari alla battigia devono avere un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari e si devono interrompere ad una distanza di 5 metri lineari dalla battigia. In tale fascia di 5 metri dalla battigia, per una lunghezza pari al fronte mare dell'area in concessione, è vietata la presenza di ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, e ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, fatti salvi i mezzi di soccorso.

7. Il concessionario deve assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia. I materiali di risulta devono essere raccolti in idonei contenitori e smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Nello specchio acqueo antistante la concessione possono essere posizionati, compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza e di destinazione delle aree interessate ed ove non sia occupazione permanente degli specchi acqueei, senza che sia richiesta altra formalità se non una semplice comunicazione da parte del concessionario della struttura/stabilimento balneare interessato, piattaforme galleggianti prendisole e/o strutture da gioco gonfiabili, riconoscendo anche a tali strutture quelle funzioni di sicurezza aggiuntiva per i nuotatori.

8. Il numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: mt. 3 tra le file e mt. 2.50 tra ombrelloni della stessa fila.

9. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano funzionali alle attività di balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio.

10. È vietato l'uso di sapone e shampoo presso le docce.

VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI, ACCESSO AL MARE

11. I concessionari devono garantire la visitabilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie. Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge, parallelamente alla battigia, al fine di garantire l'accesso al mare, nonché predisporre idonei percorsi, al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree stesse - anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio.

SERVIZI DI SALVATAGGIO E SOCCORSO

12. Negli stabilimenti balneari l'organizzazione del servizio di salvataggio e delle misure volte a garantire la sicurezza della balneazione e delle attività connesse è disciplinata da apposita ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Roccella Jonica.

13. L'assistente bagnante, dotato di una maglietta con la scritta "SALVATAGGIO/BAGNINO/ASSISTENTE BAGNANTE" e di un fischietto, deve:

- a. svolgere l'attività stazionando il più possibile e, comunque, nelle ore di maggiore affluenza di bagnanti a bordo del battello di salvataggio, navigando lungo la zona riservata alla balneazione;

- b. quando a terra, stazionare nei pressi della postazione di salvataggio o nel punto di maggiore osservazione, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione;
 - c. non essere impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato al servizio;
 - d. segnalare con immediatezza al concessionario eventuali fatti impeditivi sul regolare espletamento del servizio;
 - e. ispezionare lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte balneare a mare della concessione, segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità ;
 - f. segnalare con immediatezza alle competenti autorità marittime qualsiasi situazione di pericolo verificatasi a mare e sugli arenili, ovvero sinistro/incidente occorso in mare;
 - g. prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo od infortunata;
 - h. portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, indicante un potenziale rischio per la balneazione in relazione allo stato del mare o ad altre contingenti condizioni di pericolo;
 - mantenere, in ogni circostanza, un contegno corretto fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'autorità marittima o delle Forze di Polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare dello stabilimento.

RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINANZA

15 I concessionari di strutture/stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso un'attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la check-list allegata alla presente ordinanza (All.c), che deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Roccella Jonica e il Comune di Locri - servizio demanio - delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

ARTICOLO 6 – VIOLAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.
3. La sanzione amministrativa, viene determinata secondo l'art. 1164 del Codice della navigazione, comma 1 in Euro 1.032,00 per le violazioni a fini di lucro (concessionari) e comma 2 in Euro 200,00 per le violazioni che esulano il fine di lucro;
4. La presente ordinanza entra in vigore a far data dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale e abroga l'ordinanza n°15 del 01/06/2015 e n° 17/2015
5. Dispone l'invio di copia della presente ordinanza alla Prefettura, nonché a tutte le Forze di Polizia competenti, nonché la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet istituzionale locri.asmenet.it

Locri, lì 29/04/2016

IL SINDACO
(dott. **GiovannCALABRESE**)

Allegato c

ORDINANZA BALNEARE ANNO 2016 - N 17

DEL COMUNE DI LOCRI (RC)

Check-list autoverifica (art. 4 comma 12)

1	Possesso della concessione demaniale marittima <i>(art. 4 comma 2)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
2	Possesso della licenza di esercizio <i>(art. 4 comma 2)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
3	Possesso dell'autorizzazione sanitaria <i>(art. 4 comma 2)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
4	Esposizione cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo comprensivo di iva dei servizi <i>(art. 4 comma 3)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
5	Recinzioni perpendicolari la linea di costa con altezza inferiore a m. 1,5 e che si interrompono ad una distanza di metri lineari 5 dalla battigia <i>(art. 4 comma 5)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
6	Possesso di idonei contenitori per la raccolta dei materiali di risulta <i>(art. 4 comma 6)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
7	OVE PREVISTO L'USO DI PISCINA Esposizione regolamento interno per l'uso della piscina <i>(art. 4 comma 11)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
8	OVE PREVISTO L'USO DI PISCINA Assistente bagnanti <i>(art. 4 comma 12)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
9	Esposizione dell'ordinanza balneare in luogo ben visibile <i>(art. 5 comma 2)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Concessione demaniale marittima n° rilasciata in data / / da _
Autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione n° rilasciata in data
_ / / gestione _

Licenza di esercizio n° rilasciata in data / / dal Comune di Reggio Calabria
Autorizzazione sanitaria n° rilasciata in data / / da _

Data / / Firma _

La presente check-list, da esibire alle autorità preposte al controllo, è obbligatoria e non è, in ogni caso, esaustiva dell'applicazione di tutte le disposizioni in vigore ma rappresenta, unicamente, un ausilio per il concessionario sulla verifica della conformità ad alcune prescrizioni normative.

NUMERI TELEFONICI UTILI

COMUNE DI LOCRI 0964/391411 fax 0964/232390

CAPITANERIA DI PORTO REGGIO CALABRIA 0965656111 - Fax 0965 323598

NUMERO BLU EMERGENZA IN MARE: 1530 (CHIAMATA GRATUITA)

- Ufficio Circondariale Marittimo Roccella Jonica (Unità Costiera di Guardia):
0964/863213 – 0964/84968.
- Ufficio Locale Marittimo di Siderno Marina: 0964/342818
- Ufficio Locale Marittimo di Bovalino Marina: 0964/61002
- Delegazione di Spiaggia di Monasterace: 0964/732641
- Vigili del fuoco Siderno: 0964/381005
- Ospedale Civile di Locri – Pronto Soccorso: 118 – 0964/399111.
- Camera Iperbarica Palmi: 0966/45471